

CONVENZIONE DI FORNITURA AGLI ASSOCIATI

TRA
SGL LAV di Sorrentino Ida
E
UNIONE ARTIGIANI ITALIANI
e delle PMI

per la distribuzione di mascherine sanitarie Tipo 2 a sostegno dell'emergenza epidemiologica
da Covid 19 alle Imprese Associate

18 marzo 2020

TRA

UAI - Unione Artigiani Italiani – Confederazione Sindacale Nazionale, con sede in Frosinone, Via Marco Tullio Cicerone 168 - P.IVA 97075480588 in persona di Giuseppe Zannetti, nella sua qualità di Legale Rappresentante munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito "**UAI**"),

E

SGL LAV di Sorrentino Ida con sede in Caserta, Corso Aldo Moro, 72 - P.IVA 0409242613 in persona di Sorrentino Ida, nella sua qualità di Legale Rappresentante munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito "**SGL LAV**"),

VISTO

- Le principali misure introdotte nel Decreto – Legge Covid Ter del 16 marzo 2020;
- La necessità delle aziende associate di disporre di mezzi di protezione individuale a contrasto della diffusione del contagio nonché per la sicurezza dei titolari e del proprio personale;
- La esigenza delle aziende associate di procedere all'acquisto del presidio medico a corrispettivi congrui ed con tempistiche di fornitura ridotte;

DATO ATTO CHE

- **SGL LAV** è distributore unico di una mascherina sanitaria Tipo 2 prodotta interamente in Italia da un laboratorio di confezioni e più precisamente dalla Start srl con sede in Caserta alla via S.S.Provinciale Teverola Carinaro – Teverola (CE) in regola con le prescrizioni del Ministero della Sanità e dotata delle previste certificazioni di legge;
- **-SGL LAV** si è resa disponibile a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le su menzionate mascherine ad un prezzo calmierato di Euro 1,50 cadauna, prezzo finito;
- **-SGL LAV** ha manifestato la volontà di concedere alla U.A.I. una corsia preferenziale in termini di tempistica per l'evasione degli ordinativi per soddisfare il fabbisogno delle aziende associate;
- **UAI** è una Confederazione nazionale, nata nel 1990, che rappresenta le Piccole e Medie Imprese, in particolare gli Artigiani, Commercianti ed Agricoltori, inserita nell'

Elenco delle Associazioni Sindacali, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- **UAI** è impegnata al servizio delle imprese associate, in ossequio al proprio Statuto, per garantire le migliori condizioni per lo svolgimento delle rispettive attività;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La **SGL LAV** si impegna a fornire alle Imprese Associate alla U.A.I. le su menzionate mascherine ad un prezzo calmierato di Euro 1,50 cadauna, prezzo finito. I contratti di fornitura saranno e si intenderanno esclusivamente tra SGL LAV ed Azienda associata.

Articolo 3 - Durata

La presente convenzione, efficace immediatamente dall'atto della sottoscrizione, avrà durata sino **alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza da Covid 19 da parte della competente Autorità governativa.**

Articolo 4 – Modalità di ordine. Tempistiche di fornitura

Le richieste da parte delle aziende avverranno direttamente tramite accesso al link presente sul sito www.unioneartigianiitaliani.it direttamente collegato al sito www.sgslav.it/mascherine.

La SGL LAV si impegna e garantisce che le forniture richieste dalle aziende associate saranno evase in via prioritaria rispetto ad ordini provenienti da terzi.

Articolo 5 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno eseguiti dalla azienda associata a mezzo bonifico bancario all'IBAN indicato dalla SGL LAV che emetterà regolare fattura all'Impresa associata alla U.A.I.. Nessun pagamento potrà avvenire in modo diretto e per nessuna ragione alla U.A.I.

Articolo 6 – Esclusione di responsabilità

La U.A.I. non risponderà per alcun titolo di eventuali inadempimenti contrattuali delle aziende associate nei confronti della SGL LAV.

Articolo 7 - Tutela dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n° 679/2016, cd “GDPR”, D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei lavoratori/rappresentanti/amministratori degli Associati, saranno trattati, in qualità di titolare autonomo, e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione della convenzione.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte della Convenzione, ciascuna Parte si impegna fin d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dall'altra Parte in esecuzione della convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione della convenzione medesima.

Articolo 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti o know-how relativi alle Parti, o a terzi (i “Dati Riservati”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione della convenzione ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dalla convenzione e a non rivelare gli stessi a terzi in

nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a fare sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.

Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione.

Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno alla cessazione di efficacia della convenzione, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

Articolo 9 - Legge applicabile e foro competente

La presente cnvenzione è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Frosinone.

Frosinone, 18 marzo 2020

SGL LAV di Sorrentino Ida



Sorrentino Ida

UAI - Unione Artigiani Italiani e delle PMI



Giuseppe Zannetti

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., avutane piena cognizione e consapevolezza, si approvano specificatamente per iscritto: art. 6 (esclusione di responsabilità); Art. 10 (foro competente).

SGL LAV di Sorrentino Ida



Sorrentino Ida

UAI - Unione Artigiani Italiani e delle PMI



Giuseppe Zannetti